

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Seduta del 27/01/2026

FATTO

Parte ricorrente si rivolge all'Arbitro, esaurita senza successo la fase del reclamo, per dolersi di un ritardo nell'esecuzione dell'ordine di rimborso totale di una gestione patrimoniale intrattenuta con l'intermediario resistente e nella conseguente messa a disposizione delle somme. In particolare, parte ricorrente espone di aver impartito, in data 7/3/2025, un ordine di rimborso della gestione patrimoniale, con richiesta di valorizzazione all'8/3/2025, reiterato mediante plurimi solleciti. L'intermediario avrebbe dato corso al rimborso solo in due tranches, in data 16/4/2025 e 29/4/2025, con conseguente perdita patrimoniale rispetto al valore della gestione alla data indicata. Domanda pertanto l'accertamento dell'inadempimento dell'intermediario e il risarcimento di una pluralità di voci di danno, tra cui, in particolare, il danno patrimoniale diretto, pari alla differenza tra la valorizzazione della gestione all'8/3/2025 e le somme effettivamente accreditate; ulteriori danni da perdita di chance e da oscillazioni di mercato; il danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali.

L'intermediario, regolarmente costituitosi, eccepisce in via preliminare l'incompetenza per materia dell'ABF, sostenendo che la controversia attiene alla prestazione di servizi di investimento (gestione di portafogli ed esecuzione di ordini di disinvestimento), materia espressamente esclusa dalla competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario. In via subordinata, evidenzia l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente e domanda il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Occorre esaminare, in via logicamente e giuridicamente preliminare, l'eccezione di incompetenza per materia sollevata da parte resistente.

L'eccezione è fondata e merita di essere accolta.

Secondo le Disposizioni ABF (Sez. I, par. 4), possono essere sottoposte all'Arbitro Bancario Finanziario le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, mentre sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento, ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.lgs. n. 58/1998.

Il Collegio di Coordinamento, al fine di individuare la competenza dell'ABF, ritiene che occorra avere riguardo al contenuto sostanziale della doglianza, applicando il c.d. criterio della prevalenza delle finalità (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6672/2014). In tale prospettiva, la competenza dell'ABF è esclusa quando la contestazione investe profili riconducibili all'adempimento di obblighi propri dei servizi di investimento, mentre può essere affermata solo quando le doglianze riguardino prestazioni di natura eminentemente bancaria.

Nel caso di specie, parte ricorrente lamenta un ritardo nell'esecuzione dell'ordine di rimborso di una gestione patrimoniale e fonda la propria domanda risarcitoria sulla perdita di valore degli strumenti finanziari intervenuta nel periodo di asserito ritardo, nonché sulla mancata possibilità di disporre tempestivamente delle somme e di effettuare scelte alternative di investimento.

Tali doglianze risultano strettamente connesse alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, che rientra pacificamente tra i servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. d), TUF. La richiesta risarcitoria è, infatti, collegata all'andamento del valore degli strumenti finanziari oggetto della gestione e alle tempistiche di disinvestimento, profili che esulano dall'ambito delle operazioni e dei servizi bancari.

In fattispecie analoghe, i Collegi territoriali hanno dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi proposti dinanzi all'ABF, ritenendo competente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) (cfr., tra le molte, Collegio di Palermo, decisione n. 10106/2025; Collegio di Milano, decisione n. 9142/2025; Collegio di Roma, decisione n. 6684/2025).

Coerentemente, anche l'ACF ha più volte affermato la propria competenza in controversie aventi ad oggetto modalità e tempistiche di liquidazione di gestioni patrimoniali, con richiesta di risarcimento del danno derivante dal ritardo nel disinvestimento (cfr. ACF, decisione n. 7157/2024, nonché decisioni nn. 7059/2023, 6819/2023, 5641/2022).

Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che la controversia in esame riguardi servizi di investimento e che, pertanto, difetti la competenza per materia dell'Arbitro Bancario Finanziario di talché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE